

COMUNE DI SISSA TRECASALI

Provincia di Parma

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI (Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507)

INDICE

- **Articolo 1 – Ambito di applicazione**
- **Articolo 2 – Classificazione del Comune**
- **Articolo 3 – Tipologia, quantità, modalità per ottenere i provvedimenti di installazione**
- **Articolo 4 – Presupposti dell'imposta**
- **Articolo 5 – Soggetto Passivo**
- **Articolo 6 – Modalità di applicazione dell'imposta**
- **Articolo 7 – Dichiarazione**
- **Articolo 8 – Pagamento dell'imposta**
- **Articolo 9 – Riscossione coattiva**
- **Articolo 10 – Rimborso delle somme versate**
- **Articolo 11 – Funzionario Responsabile**
- **Articolo 12 – Deliberazioni delle tariffe ed entrata in vigore**
- **Articolo 13 – Riduzione d'imposta**
- **Articolo 14 – Esenzioni dell'imposta**
- **Articolo 15 – Diritto sulle pubbliche affissioni**
- **Articolo 16 – Riduzione del diritto**
- **Articolo 17 – Esenzioni dal diritto**
- **Articolo 18 – Modalità per le pubbliche affissioni**
- **Articolo 19 – Sanzioni tributarie ed interessi**
- **Articolo 20 – Sanzioni amministrative**
- **Articolo 21 – Norme finali**
- **Articolo 22 – Entrata in vigore**

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Articolo 1 – Ambito di applicazione (ex. Articolo 1 del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507).

La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni sono soggette, secondo le discipline contenute nel Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e successive modifiche ed integrazioni nonché', secondo il presente regolamento, rispettivamente ad una imposta ed ad un diritto a favore del Comune nel cui territorio sono effettuate.

Articolo 2 – Classificazione del Comune (ex. Articolo 2 del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507)

A norma dell'articolo 2 del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il Comune di Sissa Trecasali, avente una popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti, appartiene alla V° classe.

Articolo 3 – Tipologia, quantità, modalità per ottenere i provvedimenti di installazione (ex. Articolo 3 comma 3 e articolo 18 comma 1 del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507)

Viene demandata alla Giunta Comunale la realizzazione del piano generale degli impianti con l'individuazione delle tipologie, delle quantità e delle modalità per l'installazione di impianti pubblicitari.

Nessun impianto pubblicitario potrà essere installato, da parte di alcuno, né prima, né tanto meno dopo, la delibera di approvazione del Piano Generale degli impianti.

Alla installazione degli impianti pubblicitari provvederà direttamente il Comune o la ditta che assumerà la gestione del servizio, secondo le intese che verranno raggiunte dall'Amministrazione Comunale con il concessionario del servizio, il quale, comunque tante se l'installazione verrà fatta a carattere gratuito od oneroso, non potrà discostarsi per quantità e qualità e dimensione degli impianti, delle indicazioni contenute nel presente regolamento ed in quelle contenute nel piano generale degli impianti approvato.

Articolo 4 – Presupposti dell'imposta (ex. Articolo 5 del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507)

Sono soggette all'imposta sulla pubblicità prevista nel Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e successive modifiche ed integrazioni e del presente regolamento, oltre che le pubbliche affissioni anche le diffusioni di messaggi pubblicitari effettuate, attraverso forme di comunicazioni visive o acustiche, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che siano, da tali luoghi, percepibili.

Ai fini dell'imposizione della imposta si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni di servizio, ovvero finalizzate a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

Articolo 5 – Soggetto Passivo (ex. Articolo 6 del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507)

Soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicità, tenuto al pagamento in via principale, è colui che dispone a qualsiasi titolo, del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso. E' solidamente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

Articolo 6 – Modalità di applicazione dell'imposta (ex. Articolo 7 del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507)

L'imposta sulla pubblicità si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.

Le superfici inferiori si arrotondano per eccesso al mq. e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo mq; non si fa luogo ad applicazione di imposta per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

Per i mezzi pubblicitari polifacciali l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.

Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.

I festoni di bandierine e simili nonché, i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come unico mezzo pubblicitario.

Le maggiorazioni di imposta a qualunque titolo previste nel presente regolamento, sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base; le riduzioni non sono cumulabili.

Qualora la pubblicità, di cui agli articoli 12 e 13 del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507, venga effettuata in forma luminosa o illuminata la relativa tariffa d'imposta è maggiorata del 100%.

Articolo 7 – Dichiarazione (ex. Articolo 8 del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507)

Il soggetto passivo di cui all'articolo 5 è tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare al Comune o in sua vece al concessionario del servizio apposita dichiarazione anche cumulativa, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari. Il relativo modello di dichiarazione deve essere predisposto dal Comune o dal concessionario e messo a disposizione degli interessati.

La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità, che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione; è fatto l'obbligo al Comune o al concessionario del servizio di procedere al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.

La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purché, non si verifichino modificazioni degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuato entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.

Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità di cui agli articoli 12, 13 e 14 – commi 1, 2 e 3 del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507, si presume effettuata in ogni caso con decorrenza dal primo gennaio dell'anno in cui è stata accertata; per le altre fattispecie la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.

Articolo 8 – Pagamento dell'imposta (ex. Articolo 9 del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507)

L'imposta è dovuta per le fattispecie previste dalle disposizioni del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e successive modifiche ed integrazioni.

Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato mediante versamento a mezzo conto corrente postale intestato al Comune ovvero, con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione non è superiore a 50 centesimi o per eccesso se è superiore.

Il Comune, per particolari esigenze organizzative, può consentire il pagamento diretto del diritto relativo ad affissioni e per la pubblicità temporanea.

Per la pubblicità relativa a periodi inferiore all'anno solare l'imposta deve essere corrisposta in unica soluzione; per la pubblicità annuale l'imposta può essere corrisposta in rate trimestrali qualora sia di importo superiore a € 1.549,37.

Articolo 9 – Riscossione coattiva (ex. Articolo 9 – comma 5 del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507)

La riscossione coattiva dell'imposta si effettua secondo le disposizioni del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, e successive modificazioni o mediante ingiunzione fiscale di cui al R.D. 639/1910.

Il relativo ruolo deve essere formato e reso esecutivo entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento o di rettifica è stato notificato, ovvero, in caso di sospensione della riscossione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione. L'ingiunzione fiscale deve essere notificata entro il terzo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento o di rettifica è stato notificato.

Articolo 10 – Rimborso delle somme versate (ex. Articolo 9 - comma 6 del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507)

Il contribuente può chiedere la restituzione delle somme versate e non dovute.

Per ottenere il rimborso, il contribuente, deve presentare apposita domanda indirizzata all'Amministrazione Comunale del Comune di Sissa Trecasali.

Il rimborso può essere chiesto entro il termine di due anni, decorrenti dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero dal giorno in cui è stato accertato il diritto al rimborso.

Il Comune dovrà provvedere al rimborso entro il termine di centottanta giorni decorrenti dalla data di presentazione dell'istanza.

Articolo 11 – Funzionario Responsabile (ex. Articolo 11 del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507)

Nel caso di gestione diretta, il Comune dovrà designare un funzionario cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui al comma 1 spettano al concessionario.

Articolo 12 – Deliberazioni delle tariffe ed entrata in vigore

Le variazioni delle tariffe debbono essere adottate dalla Giunta Comunale entro la data di approvazione previsto dalle disposizioni di legge per l'approvazione del bilancio di previsione dell'anno in corso.

Le nuove tariffe, così adottate, entrano in vigore dal primo gennaio dell'anno in corso.

Qualora le tariffe non vengano modificate dalla Giunta Comunale entro il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione, si intendono prorogate di anno in anno.

Articolo 13 – Riduzione d'imposta (ex. Articolo 16 del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507)

La tariffa dell'imposta è ridotta alla metà:

- a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate con il patrocinio o la partecipazione degli Enti pubblici territoriali;
- c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

Articolo 14 – Esenzioni dell'imposta (ex. Articolo 17 del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507)

Sono esenti dall'imposta:

- a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazioni di servizi quando si riferisca attività negli stessi esercitata, nonché, i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché, siano attinenti attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi attività svolta, nonché, quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
- c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
- d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
- e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere, inerenti all'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio per la parte in cui contengono informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
- f) la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi, ad eccezione dei battelli di cui all'articolo 13;
- g) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dalla Stato e dagli Enti pubblici territoriali;
- h) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- i) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie;

PUBBLICHE AFFISSIONI

Articolo 15 – Diritto sulle pubbliche affissioni (ex. Articolo 19 del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507)

Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto in solido, da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto un diritto, comprensivo dell'imposta sulla pubblicità, a favore del Comune o del concessionario che provvede alla loro esecuzione.

Le tariffe sono state definite con atto di Giunta Comunale n. 96 del 29.07.2014.

Qualora non vengano modificate si intendono prorogate di anno in anno. Eventuali variazioni di tariffe che si rendessero necessarie, rispetto a quanto definito con il sopra citato atto G.C. n° 96 del 29.07.2014 vengono automaticamente recepite.

Articolo 16 – Riduzione del diritto (ex. Articolo 20 del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507)

Il diritto per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotto della metà:

- a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli Enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'articolo 21 del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507;
- b) per manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;

- c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli Enti pubblici territoriali;
- d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
- e) per gli annunci mortuari.

Articolo 17 – Esenzioni dal diritto (ex. Articolo 21 del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507)

Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:

- a) manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
- b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
- c) i manifesti dello Stato, delle Regioni e delle Province in materia di tributi;
- d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
- e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali ed amministrative;
- f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- g) manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.
- h) i manifesti riguardanti delle iniziative svolte dalle ONLUS, esposti nell'ambito del territorio del Comune di Sissa Trecasali;

Articolo 18 – Modalità per le pubbliche affissioni (ex. Articolo 22 del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507)

Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che deve essere annotata in apposito registro cronologico.

La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune deve mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.

Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera ritardo di forza maggiore.

In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il Comune deve darne tempestiva comunicazione al committente, per iscritto.

Il committente ha facoltà di annullare la richiesta prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.

Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissione commerciale, ovvero per le ore notturne dalle ore 20:00 alle ore 07:00 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10% del diritto con un minimo di € 25,82.

Articolo 19 – Sanzioni tributarie ed interessi (ex. Articolo 23 del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507)

Per l'omessa, tardiva o infedele presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 7 del regolamento, si applicano le sanzioni previste dalla normativa vigente, oltre al pagamento dell'imposta o del diritto dovuti.

Per l'omesso o tardivo pagamento dell'imposta o delle singole rate di essa o del diritto, è dovuta la sanzione prevista dalla normativa vigente.

Sulle somme dovute per l'imposta sulla pubblicità e per il diritto sulle pubbliche affissioni si applicano gli interessi di mora nella misura percentuale stabilita dalla legge.

Articolo 20 – Sanzioni amministrative (ex. Articolo 24 del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507)

Il Comune vigila sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano la pubblicità e le pubbliche affissioni.

Per le violazioni delle norme regolamentari, si applica la sanzione da € 103,00 a € 1.032,91.

In particolare le violazioni consistono in:

- installazione abusiva di impianti pubblicitari su suolo di proprietà pubblica o privata;
- esposizione abusiva di pubblicità, manifesti o scritte su impianti comunali o privati, monumenti, edifici pubblici e privati;
- esposizione abusiva di striscioni su vie o piazze;
- altre violazioni saranno sanzionate su motivata proposta del Comando della Polizia Municipale.

Può essere effettuata, direttamente dal Comune, o da incaricato del concessionario del servizio, l'immediata copertura della pubblicità abusiva, in modo che sia priva di efficacia pubblicitaria, ovvero la rimozione delle affissioni abusive.

Articolo 21 – Norme finali

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano, in materia di imposta comunale sulla pubblicità e di diritto sulle pubbliche affissioni, le disposizioni del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e successive modifiche ed integrazioni. Si applica altresì la Risoluzione 24.04.2009 n. 2/DF relativa alle insegne di esercizio.

Articolo 22 – Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 2014.